



Esecuzione della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG)

Isolamento delle persone positive al test per Coronavirus SARS-CoV-2 (Ordinanza generale sull'isolamento)

Avviso del Ministero della Salute bavarese

**del 12 aprile 2022, prot. n. G51v-G8000-2022/44-242,
modificato dall'avviso del 30 giugno 2022**

Il Ministero della Salute bavarese, ai sensi dell'art. 28 par. 1 comma 1, dell'art. 28a par. 7 comma 2, dell'art. 29 par. 1 e 2, dell'art. 30 par. 1 comma 2 e dell'art. 31 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG), congiuntamente all'art. 65 comma 2 punto 2 del Regolamento sulla competenza (ZustV), emana la seguente

Ordinanza generale

1. Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente Ordinanza generale si applicano, se non diversamente specificato, alla persona cui l'Ufficio sanitario, l'operatore che abbia effettuato o supervisionato il tampone o la struttura che abbia esaminato il test abbia comunicato l'esito positivo di un test PCR, PoC-PCR, test con altri metodi di amplificazione degli acidi nucleici o test antigenico rapido per SARS-CoV-2, effettuato da personale sanitario o persona di qualifica analoga appositamente addestrata o di un test effettuato da o con la supervisione di personale come sopra descritto (persone testate positive).

2. Prescrizioni sull'isolamento

2.1 Le persone risultate positive al test, una volta venute a conoscenza dell'esito, sono tenute a mettersi immediatamente in isolamento. Nel comunicare l'esito del test, l'Ufficio competente informa le persone risultate positive sull'obbligo di isolamento. Resta salvo l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 6 par. 1 comma 1 punto 1 lett. t e dell'art. 7 par. 1 comma 1 punto 44a della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG). Qualora il tampone sia stato eseguito al di fuori della portata territoriale della Legge sulla protezione dalle infezioni, la persona risultata positiva al test ha l'obbligo di farne segnalazione all'Ufficio sanitario competente comunicando l'esito, il tipo di test effettuato (test di amplificazione degli acidi nucleici o antigenico) e la data dello stesso.

2.2 L'isolamento avrà luogo presso un'abitazione o altro spazio delimitabile di un edificio.

2.3 Durante il periodo di isolamento, alle persone risultate positive al test non è consentito lasciare l'abitazione senza espresso consenso dell'Ufficio sanitario. È consentita unicamente la temporanea permanenza della persona, sempre da sola, in un giardino, una terrazza o un balcone appartenenti all'abitazione. È consentito lasciare l'abitazione unicamente allo scopo di effettuare i test di cui al punto 4.1 o punto 5 previsti dalla presente Ordinanza generale nonché per effettuare altre analisi disposte dall'Ufficio sanitario.

2.4 Per l'intera durata dell'isolamento domiciliare è necessario che la persona interessata resti separata nello spazio o nel tempo dagli altri appartenenti al nucleo familiare. La separazione "nel tempo" consiste, ad esempio, nel non consumare i pasti insieme bensì consecutivamente. La separazione "nello spazio" può consistere, ad esempio, nel soggiornare della persona interessata in un ambiente diverso da quello utilizzato dai restanti membri del nucleo familiare.

2.5 Durante il periodo di isolamento, alla persona interessata non è consentito ricevere visite da persone non appartenenti al nucleo familiare.



3. Ulteriori norme previste per il periodo di isolamento

3.1 Qualora, durante il periodo di isolamento, si rendano necessarie cure mediche particolari o un trasporto in ambulanza, la persona interessata è tenuta a informare preventivamente per telefono l'ente erogante le cure o il servizio di ambulanza del motivo dell'isolamento. È fatto inoltre obbligo di informare preventivamente l'Ufficio sanitario.

3.2 Qualora l'interessato sia minorenni o affidato a un supervisore o prestante assistenza per legge, detta persona è responsabile del rispetto dell'isolamento domiciliare.

3.3 Qualora l'isolamento, nonostante l'impiego di ogni opzione organizzativa, tra cui il coinvolgimento di personale appartenente ad altre aree operative, comprometta il normale svolgimento delle attività di un'azienda rientrante nelle infrastrutture strategiche o il servizio di una pubblica autorità, per le persone risultate positive al test sarà possibile derogare, in singoli casi, all'isolamento domiciliare disposto, tuttavia nel rispetto delle norme igieniche di prevenzione dell'infezione, specialmente a tutela del restante personale. La decisione è di competenza dell'autorità amministrativa circondariale preposta, eventualmente previo coordinamento con il servizio di medicina aziendale e la direzione della ditta o dell'autorità.

4. Fine dell'isolamento

4.1 Nel caso di persone risultate positive al test antigenico, effettuato da personale sanitario o personale analogo debitamente addestrato, l'isolamento termina a fronte dell'esito negativo del primo test di amplificazione degli acidi nucleici effettuato successivamente al test antigenico risultato positivo, con la comunicazione dell'esito negativo del test. In caso di esito di test positivo, la fine dell'isolamento si basa su quanto contemplato al punto 4.2, fermo restando che per primo attestato di test si intende un test antigenico risultato positivo ai sensi del comma 1. Per il resto l'isolamento terminerà non prima di cinque giorni dal test antigenico risultato positivo e solo in assenza di sintomi da almeno 48 ore, e comunque al più tardi allo scadere di dieci giorni.

4.2 Nel caso delle persone risultate positive a un test di amplificazione degli acidi nucleici, l'isolamento termina non prima di cinque giorni dal test antigenico risultato positivo e solo in assenza di sintomi da almeno 48 ore, e comunque al più tardi allo scadere di dieci giorni.

5. Regole per il rientro al lavoro al termine dell'isolamento domiciliare per il personale delle strutture di cui all'art. 23 par. 3 comma 1, par. 5 comma 1 e art. 36 par. 1 punti 2 e 7 della Legge sulla protezione dalle infezioni - IfSG

Il personale delle strutture di cui all'art. 23 par. 3 comma 1, par. 5 comma 1 e art. 36 par. 1 punti 2 e 7 della Legge sulla protezione dalle infezioni - IfSG, che in base alle disposizioni della presente ordinanza e in seguito a una singola ordinanza emessa dall'autorità amministrativa circondariale competente, potrà riprendere servizio presso la rispettiva struttura a fronte dell'esito negativo di un test di amplificazione degli acidi nucleici o test antigenico effettuato da personale sanitario o persona di qualifica analoga appositamente addestrata o di un test effettuato da o con la supervisione di personale come sopra descritto, che sia risultato negativo. Per esito negativo si intende un test di amplificazione degli acidi nucleici con valore CT superiore a 30. L'attestato dell'esito di test negativo va presentato al gestore della rispettiva struttura contestualmente alla ripresa del servizio. In casi specifici, le autorità amministrative circondariali competenti hanno la facoltà di disporre diversamente. Resta salvo l'art. 3 par. 1 e 2 della Sedicesima Ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (16. BayIfSMV).

6. Indicazioni sul comportamento da tenere a fine isolamento

Una volta concluso il periodo di isolamento, si consiglia agli interessati di indossare una mascherina FFP2 nel lasciare la propria abitazione per ulteriori cinque giorni, evitando inoltre i contatti non necessari con altre persone.

7. Violazioni

La violazione della presente Ordinanza generale è perseguibile come infrazione ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 6 della Legge sulla protezione dalle infezioni IfSG.



8. Effetto immediato

La presente Ordinanza generale ha effetto immediato ai sensi di legge.

9. Entrata in vigore, scadenza

La presente Ordinanza generale entra in vigore in data 13 aprile 2022 e scade il 30 settembre 2022.